

CONSIGLIO METROPOLITANO
della **CITTA' METROPOLITANA di ROMA CAPITALE**

REGOLAMENTO PROVVISORIO DI FUNZIONAMENTO

Gli articoli da 1 a 9 della proposta di Regolamento provvisorio di funzionamento del Consiglio metropolitano sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina in via provvisoria, nei limiti indicati nel successivo art. 10, il funzionamento del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale, secondo le disposizioni stabilite dalla legge, nelle more dell'approvazione del Regolamento del Consiglio metropolitano, che sarà deliberato a seguito dell'entrata in vigore dello Statuto del nuovo Ente.
2. Il presente Regolamento e le relative modifiche sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio metropolitano.

Art. 2
Ruolo, composizione e durata in carica del Consiglio metropolitano

1. Il Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale, di seguito denominato Consiglio, è organo di indirizzo e di controllo.
2. Il Consiglio è composto dal Sindaco metropolitano, che lo convoca e lo presiede, e da ventiquattro Consiglieri metropolitani.
3. Le funzioni di Sindaco metropolitano previste dal presente Regolamento sono svolte dal Sindaco di Roma Capitale.
4. In caso di impedimento del Sindaco metropolitano, il Consiglio può essere convocato e presieduto dal Vice Sindaco metropolitano, ove nominato, ovvero dal Consigliere anziano così come definito dall'art. 40, comma 2, ultimo capoverso, del T.U.E.L.¹.
5. Il Consiglio dura in carica cinque anni. In caso di cessazione dalla carica del Sindaco e/o di rinnovo del Consiglio del Comune capoluogo si procede a nuove elezioni del Consiglio metropolitano da tenersi entro sessanta giorni dalla proclamazione del Sindaco del Comune capoluogo.

¹ E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.

6. In caso di dimissioni della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, si procederà alla nuova elezione del medesimo ai sensi dell'art. 141 del T.U.E.L.

Art. 3

Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri metropolitani dalla data di insediamento del Consiglio sono costituiti in Gruppi consiliari, la cui composizione è determinata dall'appartenenza alla lista di elezione. E' tuttavia fatta salva la possibilità da parte dei Consiglieri di aderire ad altro Gruppo esistente o al Gruppo misto.

2. Ogni Gruppo consiliare designa un proprio Presidente entro cinque giorni dalla sua costituzione e ne dà comunicazione al Sindaco metropolitano sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Gruppo stesso. Il Presidente del Gruppo svolge la funzione di Capogruppo, che, nelle more della sua designazione, è esercitata dal relativo Consigliere anziano.

3. La Conferenza dei Capigruppo è costituita dai Presidenti dei Gruppi consiliari e dal Sindaco metropolitano, che la convoca ai fini della programmazione delle attività del Consiglio e per l'esame di ogni altra questione ad essa sottoposta. Alla Conferenza dei Capigruppo partecipa, ove nominato, il Vice Sindaco metropolitano senza diritto di voto salvo il caso di impedimento del Sindaco metropolitano di cui al comma 4.

4. In caso di impedimento del Sindaco metropolitano, la Conferenza dei Capigruppo può essere convocata dal Vice Sindaco metropolitano, ove nominato, ovvero dal Consigliere anziano ai sensi dell'art. 2, comma 4.

Art. 4

Convocazione del Consiglio

1. Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 2, commi 2 e 4, la convocazione alle sedute del Consiglio è inviata telematicamente, ordinariamente entro cinque giorni dalla data fissata per la riunione. A tale scopo l'Amministrazione provvede ad attivare per ogni Consigliere metropolitano una casella di posta elettronica certificata quale esclusivo recapito per gli avvisi di convocazione alle sedute del Consiglio nonché per ogni altra comunicazione inerente alla carica.

2. La convocazione alle sedute del Consiglio è altresì pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Albo Pretorio Web.

Art. 5

Quorum costitutivo e quorum deliberativo

1. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di un terzo dei componenti, senza computare a tal fine il Sindaco metropolitano, accertata all'inizio della riunione dal Segretario Generale mediante appello nominale. Ove non si registri il numero legale o questo venga meno nel corso della seduta, l'appello è ripetuto dopo venti minuti. Dopo la terza mancanza consecutiva del numero legale la seduta è tolta ed è automaticamente convocata una seduta di seconda convocazione, per il giorno successivo non festivo o pre-festivo – qualora nella stessa giornata o in quella successiva il calendario dei lavori non preveda altra seduta – con lo stesso ordine dei lavori e alla medesima ora di convocazione del giorno in cui la seduta è stata tolta. Nel caso in cui il Consiglio sia stato convocato anche per la successiva giornata, il Consiglio, all'ora già fissata, è riunito in seconda convocazione, preliminarmente per gli argomenti non trattati.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Sono fatte salve maggioranze diverse espressamente previste dalla legge.
3. Il voto è espresso mediante l'uso di idonea strumentazione elettronica; in caso di mancato funzionamento, il voto è espresso per appello nominale. Sono fatte salve la trattazione di questioni e le deliberazioni concernenti persone che comportino apprezzamenti su meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità, per le quali si procede con voto segreto.

Art. 6

Lavori del Consiglio

1. Il Consiglio svolge di norma i suoi lavori presso Palazzo Valentini, Via IV Novembre 119/A, nell'Aula Consiliare. La Conferenza dei Capigruppo può eccezionalmente stabilire che una seduta del Consiglio sia svolta nella sede di uno dei Comuni della Città metropolitana, d'intesa con l'Amministrazione ospitante.
2. Il Sindaco metropolitano, o, in caso di impedimento, il Vice Sindaco, ove nominato, ovvero il Consigliere anziano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, dirige la discussione e concede la parola su richiesta. Il Sindaco metropolitano può invitare ad intervenire alle riunioni sindaci e assessori dei comuni appartenenti alla Città metropolitana, dirigenti e funzionari della Città metropolitana e dei comuni ad essa appartenenti, esperti di settore nonché altri soggetti interessati ai lavori in base all'ordine del giorno stabilito.
3. Durante i lavori del Consiglio gli iscritti a parlare sul punto all'ordine del giorno hanno facoltà di intervenire per una sola volta nella discussione generale, oltre che in dichiarazione di voto.
4. I tempi degli interventi sono assegnati dal Sindaco metropolitano o, in caso di impedimento, dal Vice Sindaco, ove nominato, ovvero dal Consigliere anziano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, sentiti i Capigruppo consiliari.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
6. Ai fini dello svolgimento dell'attività, ai Consiglieri sono assicurati idonei spazi e attrezzature.

Art. 7

Segreteria e verbalizzazione

1. Il Segretario del Consiglio è il Segretario Generale della Provincia di Roma, che svolge i compiti di verbalizzazione delle sedute, avvalendosi degli uffici preposti, e le funzioni di supporto giuridico-amministrativo, avvalendosi della sua struttura organizzativa a ciò appositamente dedicata.
2. Ogni seduta del Consiglio è verbalizzata mediante registrazione.
3. Il verbale è approvato di norma nella seduta successiva ed è sottoscritto dal Sindaco metropolitano o, in caso di impedimento, dal Vice Sindaco, ove nominato, ovvero dal Consigliere anziano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, e dal Segretario Generale.

Art. 8 Commissioni

1. Il Consiglio ha facoltà di deliberare l'istituzione di Commissioni composte da Consiglieri metropolitani. La composizione delle Commissioni è definita dal Sindaco metropolitano - su proposta dei Capigruppo comunicata al Sindaco entro cinque giorni dall'istituzione della Commissione - nel rispetto della consistenza numerica dei Gruppi e del principio di rappresentatività politica. Qualora non pervenga proposta nel termine indicato al secondo periodo, il Sindaco metropolitano procede direttamente alla designazione dei membri della Commissione.
2. Le Commissioni sono convocate con un preavviso di almeno 24 ore. Le disposizioni relative al *quorum* deliberativo e ai lavori del Consiglio, di cui agli artt. 5, 6 e 7, si applicano, in quanto compatibili, alle Commissioni di cui al comma 1.
3. In sede di Commissione si presume la sussistenza del *quorum* costitutivo di cui all'art. 5, fatta salva la possibilità per ogni Consigliere di chiedere la verifica del numero legale prima di ogni votazione. Il voto è espresso per alzata di mano.
4. Entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio, è istituita la Commissione statutaria.
5. La Commissione statutaria è composta dal Sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e da un massimo di dodici membri nominati con le modalità di cui al comma 1. Entro il termine di cui al comma 4, i Capigruppo comunicano al Sindaco metropolitano le designazioni dei loro rappresentanti in seno alla Commissione statutaria.
6. In caso di impedimento del Sindaco metropolitano, la Commissione statutaria può essere convocata e presieduta dal Vice Sindaco metropolitano, ove nominato, ovvero dal Consigliere anziano ai sensi dell'art. 2, comma 4, ovvero da un Consigliere delegato dal Sindaco.
7. La Commissione statutaria esamina la proposta di statuto presentata dal Sindaco metropolitano o da un Consigliere dallo stesso delegato. Tale proposta, da sottoporre al Consiglio, è approvata entro il termine massimo di tre settimane dalla costituzione della Commissione stessa. La discussione della proposta di statuto può essere preceduta da una relazione preliminare del Sindaco metropolitano o di un Consigliere dallo stesso delegato.
8. La Commissione statutaria, prima di deliberare la proposta di statuto, ha facoltà di svolgere audizioni coinvolgendo esponenti della società civile nonché esperti di settore.

9. In caso di mancata approvazione della proposta di statuto entro il termine previsto dal comma 7, la medesima è posta immediatamente all'ordine del giorno del Consiglio, che la approva entro le successive due settimane.

Art. 9

Approvazione dello statuto della Città metropolitana

1. Il Consiglio esamina la proposta di statuto deliberata dalla Commissione di cui all'art. 8, comma 4, salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 9. Il voto finale sulla proposta di statuto è espresso a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio metropolitano.
2. Il Consiglio sottopone alla Conferenza metropolitana la proposta di statuto in tempo utile affinché la Conferenza metropolitana la approvi entro il 31 dicembre 2014. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della Città metropolitana, dal 1° gennaio 2015 si applica, per quanto compatibile, lo statuto della Provincia di Roma. Qualora la Conferenza metropolitana non approvi lo Statuto entro la data del 30 giugno 2015, si applicano le ulteriori disposizioni contenute nella legge n. 56 del 2014.»

Ignazio R. Marino